

Dall'1 gennaio 2026 integrazione tra sistemi registrazione corrispettivi e strumenti pagamento elettronico

Al via nei primi mesi del 2026 il censimento dei POS in abbinamento ai RT.

Pubblicate le regole tecniche, in attesa della piattaforma web.

Con provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l'attuazione della "piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico", obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026.

Il citato provvedimento stabilisce le procedure tecniche di collegamento tra i dispositivi ed i termini effettivi da rispettare, che risultano essere più ampi di quelli previsti dalla normativa.

Premessa

L'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) ha rappresentato una profonda trasformazione nelle modalità di certificazione fiscale delle operazioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati.

Si è trattato di un primo passo compiuto nella direzione della tracciabilità delle operazioni, volto a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale.

Parallelamente a questo processo, il legislatore ha

progressivamente incentivato l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, implementando anche specifici meccanismi di controllo.

Già da tempo, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha avviato controlli basati sull'incrocio dei dati tra i flussi dei pagamenti elettronici (comunicati dai gestori dei circuiti POS) e i dati di tutte le operazioni attive effettuate e trasmesse dai contribuenti allo SDI. Tuttavia, i due flussi (certificazione dell'operazione e accettazione del pagamento) sono rimasti, fino ad oggi, tecnicamente separati.

L'anello mancante è stato introdotto dall'articolo 1, commi 74-77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Tale norma ha modificato l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti tecnologici impiegati per la certificazione dei corrispettivi debbano garantire la *“piena integrazione e interazione”* con i sistemi di pagamento. La norma stabilisce, quindi, che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici debba essere collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 aveva affidato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e le caratteristiche degli strumenti. È in questo contesto che si inserisce il Provvedimento n. 424470/2025 qui in esame, che non solo stabilisce la tempistica, ma contribuisce anche a fugare molti dubbi sulle modalità di *“integrazione”* previste dalla norma, che assumono caratteristiche ben diverse da quelle immaginate in prima battuta.

Come avviene l'integrazione tra POS e strumento di certificazione dei corrispettivi

Il provvedimento stabilisce che il collegamento tra gli “strumenti di pagamento elettronico” (hardware o software, come POS fisici o virtuali) e gli “strumenti di certificazione dei corrispettivi” (RT e soluzioni software approvate) deve essere effettuato **esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web che saranno rese disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”**.

Non si tratta, quindi, di un collegamento “fisico”, bensì di una sorta di **“comunicazione di abbinamento”** tra strumento di certificazione (Registratore Telematico o software autorizzato, ivi incluso “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate) e lo strumento di incasso di moneta elettronica.

L’obbligo di effettuare la procedura è posta in capo ai “soggetti obbligati”, ovverosia ai soggetti che certificano corrispettivi, i quali potranno operare in proprio o per il tramite di un diverso soggetto, in possesso di specifica delega, come nel seguito meglio approfondito.

I passaggi operativi saranno i seguenti:

1. il soggetto obbligato (o il suo delegato) registra il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato.
2. Tale dato viene abbinato al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel caso di RT, lo strumento deve essere stato preventivamente censito e attivato nell’area riservata.
3. Ai fini delle attività di controllo, i soggetti obbligati devono registrare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

L’obbligo **non è da considerarsi “una tantum”**.

Infatti, i soggetti obbligati saranno altresì tenuti ad **aggiornare tempestivamente i dati registrati** nell’area

riservata qualora intervengano variazioni nei collegamenti tra i dispositivi.

La delega specifica per la comunicazione RT/POS

Come già evidenziato, la comunicazione di collegamento potrà essere effettuata direttamente dai soggetti obbligati (contribuenti che certificano corrispettivi, in possesso delle credenziali di accesso alla loro area riservata di Fatture e Corrispettivi), oppure delegata ad un soggetto terzo.

Il soggetto delegato dovrà essere autorizzato dal contribuente all'accesso alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, e più precisamente alle funzioni di **"Accreditamento e censimento dispositivi"** (cfr. punto 2.3 del Provvedimento).

Si tratta della medesima delega già utilizzata per la gestione delle operazioni relative ai Registratori Telematici, come l'accreditamento, il censimento e la variazione dello stato dei dispositivi (es. "attivato", "in servizio", "fuori servizio"), delega che può essere conferita anche ad un soggetto diverso da un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dichiarativi. Ad esempio, la delega per l'accreditamento ed il censimento dei dispositivi può essere conferita al tecnico che si occupa della manutenzione tecnica del Registratore Telematico.

Non si tratta, dunque, della delega che ordinariamente viene conferita al consulente fiscale per l'accesso alle fatture elettroniche, la trasmissione delle LIPE ecc. (ovvero la delega alla "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche"), bensì della **specifica e diversa delega di accreditamento e censimento dispositivi**. Ne deriva che, laddove il consulente fiscale intenda adoperarsi nel supporto diretto dei propri assistiti per la registrazione dell'abbinamento POS/RT, il primo passaggio da effettuare è quello di accertarsi di disporre della citata delega, in corso di validità.

Il "collegamento" del POS con l'applicazione Documento Commerciale On Line dell'Agenzia delle Entrate

Il provvedimento dedica una disciplina apposita (punto 2.4) ai soggetti che non utilizzano un RT fisico o un software certificato, ma adempiono all'obbligo tramite la procedura web messa gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate: "Documento commerciale on line".

Come noto, questa applicazione consente di generare il documento commerciale direttamente dal portale "Fatture e Corrispettivi", assolvendo contestualmente sia alla memorizzazione che alla trasmissione dei dati.

Per questi contribuenti, il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e la procedura web – in merito al quale, in prima istanza, erano sorti dubbi – sarà possibile e dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all'interno della medesima procedura web "Documento Commerciale On Line". L'applicazione dell'Agenzia resterà quindi pienamente funzionante e il contribuente utilizzatore potrà agevolmente mettersi in regola anche con i nuovi obblighi.

I termini dell'adempimento per i dispositivi già in uso nel mese di gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto quale termine di avvio dei nuovi obblighi di integrazione ed interazione il 1° gennaio 2026. Posto che si è dovuto attendere l'ultimo giorno di ottobre 2025 per ottenere le prime informazioni di carattere tecnico operativo, da più parti era stata ventilata l'ipotesi di un rinvio; tuttavia, allo **stato attuale non è prevista alcuna proroga.**

Il provvedimento qui in esame (articolo 3) definisce una **doppia finestra temporale** per l'adeguamento, prevedendo tempistiche diverse per gli strumenti già in uso e le nuove attivazioni e, in ogni caso, consentendo **tempistiche effettive che sono più ampie del termine del 1° gennaio 2026.**

È infatti prevista una sorta di **fase transitoria**, che riguarda gli strumenti già in uso, ovvero sia gli strumenti di pagamento elettronico per i quali è in vigore un "Contratto di convenzionamento" (contratto POS) **nel mese di gennaio**

2026. Per questi, il collegamento dovrà essere effettuato **entro quarantacinque giorni dalla data di effettiva messa a disposizione del servizio web nell'area riservata.**

La data di avvio del servizio web, a partire dalla quale calcolare i 45 giorni, non è ancora nota e sarà resa pubblica tramite un apposito avviso sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

I termini dell'adempimento per i dispositivi attivati o modificati a partire da febbraio 2026

Riguardo agli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento sarà stipulato dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato in una finestra temporale che **inizia il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento, ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.**

Gli stessi termini "a regime" si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

Esempio	
Data attivazione POS	1° febbraio 2026
Secondo mese successivo	aprile 2026
Inizio finestra temporale	6 aprile 2026 (sesto giorno di aprile)
Scadenza finestra temporale	30 aprile 2026 (ultimo giorno lavorativo di aprile)

Ai fini del calcolo dei termini a regime, il provvedimento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo; tuttavia, viene altresì precisato che non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l'ultimo giorno del mese (solare), anche se questo non fosse lavorativo.

Sintesi dei termini		
Tipologia soggetto	Decorrenza	Termine
Fase transitoria	Contratti POS in vigore a gennaio 2026	Entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio web (data da comunicare)
A regime	Contratti POS stipulati dopo il 31/01/2026 o variazioni intervenute dopo tale data	Finestra mobile: dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità, fino all' ultimo giorno dello stesso mese

Sebbene l'obbligo di integrazione decorra formalmente dal 1° gennaio 2026 (come da Legge di Bilancio 2025), la struttura dei termini definita dal provvedimento offre, di fatto, un calendario più flessibile.

Per gli operatori già attivi, viene fatto riferimento alla data di messa a disposizione del servizio web (ad oggi non nota), ma altresì viene fatto riferimento agli strumenti già attivi nel *mese* di gennaio 2026. Risulta pertanto evidente che il termine per ottemperare, nel concreto, nelle peggiori delle ipotesi cadrà nel mese di febbraio o marzo 2026.

Memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata

L'articolo 4 del provvedimento disciplina, infine, le modalità di gestione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, tracciando i contorni operativi del nuovo meccanismo, quando sarà pienamente operativo.

- **Memorizzazione puntuale** – Come riportato al punto 4 del provvedimento, la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici deve avvenire in modo puntuale, ovvero **deve**

essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Il documento commerciale emesso dovrà quindi riportare esplicitamente le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. Quanto sopra, invero, è già da tempo previsto quale informazione obbligatoria da rendere all'atto dell'emissione e memorizzazione dello scontrino, ma ora sarà ragionevolmente oggetto di un controllo incrociato più puntuale, essendoci nota la correlazione tra POS e RT o diverso strumento utilizzato per la certificazione del corrispettivo.

- **Trasmissione Aggregata** – A fronte di una memorizzazione puntuale, effettuata per singola operazione, la trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici all'Amministrazione finanziaria avverrà giornalmente in forma aggregata, con l'ammontare dei corrispettivi. Come precisato nelle motivazioni del provvedimento, questo invio non costituisce un nuovo adempimento telematico, posto che le specifiche tecniche di riferimento sono quelle che già attualmente sono previste per i Registratori Telematici e le soluzioni software.

Conclusioni

In conclusione, più che di un obbligo di "piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico", che era stato immaginato come un obbligo di collegamento "fisico" tra RT e terminale POS, forse sarebbe più corretto parlare di **"censimento ed abbinamento"** dei terminali POS con gli strumenti di certificazione. In buona sostanza, terminata la procedura di registrazione, a ciascun strumento di certificazione dei corrispettivi risulteranno abbinati uno (o più) strumenti di incasso in moneta elettronica, ma **il "quanto" dell'incasso in moneta elettronica non sarà estrapolato dal terminale POS, bensì da quanto indicato all'atto dell'emissione dei documenti commerciali.**

La ratio di tutto questo, a parere di chi scrive, è quella di **riuscire ad "incrociare" più velocemente l'ammontare degli**

incassi POS con i vari terminali di certificazione dei corrispettivi, e quindi riuscire ancora più velocemente ad abbinare l'incasso in moneta elettronica con gli scontrini emessi. Chiaro è che occorrerà **tenere attenta nota**, in caso di certificazione con emissione di fattura e scontrini contestualmente, anche degli incassi POS che si riferiscono a **fatture emesse, posto che in questo caso emergerà, sulla carta, una discrepanza.**

Sta di fatto che in quest'ottica il quadro di insieme torna ad avere un senso anche per quanto riguarda la comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate dai gestori di sistemi di moneta elettronica, la cui funzione tutto subito appariva priva di senso immaginando che il flusso partisse direttamente dal terminale POS o, comunque, venisse da questo inviato al RT per la trasmissione. In sostanza, la vera novità dell'**integrazione ed interazione** altro non è che una ancora più precisa mappatura dei terminali POS: ad ogni incasso POS dovrà corrispondere lo scontrino e tale scontrino dovrà essere emesso avendo la massima cura, ora più che mai, di indicare correttamente la circostanza che l'incasso è avvenuto in moneta elettronica.

Riferimenti normativi:

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 74-77;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2.

(MF/ms)

Concordato preventivo: quando

emettere la nota di variazione

Con la Risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 276, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di emettere nota di variazione per la quota di credito falcidiata dal piano omologato, nonostante la presenza di due procedure concorsuali succedutesi nel tempo.

Fattispecie

Un'impresa vantava un credito verso una società debitrice soggetta a concordato preventivo omologato nel 2016, che prevedeva un pagamento del 10% del credito stesso. Successivamente, nel 2024, il tribunale:

- senza aver preventivamente dichiarato la **risoluzione del precedente concordato** (causa intervenuta scadenza del termine annuale),
- dichiarava aperta la **liquidazione giudiziale**, con conseguente riduzione del credito ammesso al passivo e falcidia del 90%.

Tanto premesso, l'istante chiedeva al Fisco di chiarire se e quando fosse possibile emettere **la nota di variazione per recuperare l'IVA** incorporata nella parte del credito non ammesso al passivo, considerando che tale quota era formalmente estinta per effetto della falcidia concordataria.

Normativa di riferimento

L'art. 26 del Decreto IVA dispone che **se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del**

servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25.

Il successivo comma 3-bis prevede che la disposizione si applica anche in caso di **mancato pagamento del corrispettivo**, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- **a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale** o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- **a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**. Le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3-bis, lettera a), tuttavia, si applicano **alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso**.

I chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia ricorda che in generale:

- mentre per le procedure concorsuali aperte **dopo il 26 maggio 2021** le note di variazione IVA possono essere emesse anche **in assenza di esito infruttuoso** della procedura,
- per le procedure pendenti precedentemente al **26 maggio 2021**, si applicano le regole ante-riforma, che prevedono **l'attesa dell'accertamento definitivo dell'infruttuosità**, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo;

Nel caso in esame, tuttavia, si ricade nell'ambito della c.d. "**consecuzione tra procedure**", principio normato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. 69-bis, comma 2, l. fall. oggi art. 170, comma 2, del Codice della Crisi di

impresa) che:

- si riferisce letteralmente **alla “confluenza” di una procedura concorsuale**, inizialmente attivata dall'imprenditore, nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale),
- **prescinde dalla mera successione cronologica** tra procedure e richiede che venga riscontrata **l'unicità di causa** (cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), che va accertata in concreto da parte dell'autorità giudiziaria.

Come evidenziato dalle Entrate “la consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale sembrerebbe, dunque, acclarata dal giudice, essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo ‘stato d'insolvenza’”: quindi:

- si applica la disciplina ante 26 maggio 2011,
- la nota può essere emessa **solo quando è certa l'infruttuosità della procedura** (cfr. circolare n. 77/2000 e n. 8/2017).

In particolare, per la parte di credito falciato e non ammesso al passivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa **solo alla data di definitività del decreto di formazione dello stato passivo**, che segna la certezza dell'impossibilità di recupero. Per la parte ammessa al passivo, invece, bisogna attendere la definitiva conclusione infruttuosa della procedura.

(MF/ms)

Convocazione Assemblea elettiva Confapi Lecco Sondrio: giovedì 4 dicembre 2025

Trasmettiamo alle Aziende Associate la convocazione, in allegato, dell'Assemblea elettiva di Confapi Lecco Sondrio in programma **giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.00** presso l'NH **Pontevecchio Hotel di Lecco** (Via Azzone Visconti 84, Lecco).

(MP/sg)

[10925_CONVOCAZIONE_ASSEMBLEA_ELETTIVA_CONFAPI_LECCO_SONDRIO_2025.pdf](#)

[Download](#)

Evento Ats per aziende, fra salute e fattori protettivi: martedì 18 novembre 2025

L'iniziativa è rivolta alle Aziende interessate a conoscere e a promuovere attivamente la salute e il benessere dei propri collaboratori, attraverso l'adozione di buone pratiche e la condivisione di esperienze virtuose.

I tempi e i modi del lavoro nel nuovo millennio: tra salute e fattori protettivi, il ruolo strategico delle Aziende

Martedì 18 novembre 2025 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la sede di ATS Brianza in Viale Elvezia, 2 - Monza (auditorium)

Occasione per creare sinergie tra realtà aziendali e istituzionali del territorio e rafforzare l'impegno comune verso ambienti di lavoro più sani, inclusivi e sostenibili. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le aziende. Si può condividere l'invito con altre aziende, imprese o cooperative con cui siete in contatto.

In allegato la locandina del programma e le istruzioni d'iscrizione al seminario.

In caso di impossibilità a partecipare in presenza, dopo l'iscrizione inviare e-mail per ricevere link di collegamento a promozionesalute@ats-brianza.it

(SN/am)

[10931_2025_ATS_Salute_evento_per_aziende_18nov2025_Monza.pdf](#)
[Download](#)

Conai: novità relative a etichette e pallet

Si segnala che ci sono novità relative alle procedure applicabili sulle etichette e sui pallet. Conai infatti ha pubblicato alcune delibere del cda che contengono semplificazioni o modifiche procedurali.

Circolare Conai del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente [link](#)

Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo ambientale CONAI sulle etichette (mod. 6.14). Valori dei contributi forfettari per l'anno 2026 e ulteriori novità.

Circolare Conai del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente

[link](#)

Aggiornamento della procedura relativa ai “*Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)*” con una precisazione avente efficacia dal 1° gennaio 2026.

Per tutti i dettagli consultare il sito del Conai: www.conai.org – Sezione “Download documenti/Circolari applicative”.

(SN/am)

Spese di vitto, alloggio e viaggio tra trasparenza e incertezze

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter TUIR stabilisce che **le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea** (definiti ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 21/1992), sostenute nel territorio dello Stato e riferite ai casi previsti dai commi 2 e 5 dello stesso articolo, **sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati effettuati tramite sistemi tracciabili**: bonifico bancario o postale, oppure altri sistemi di pagamento tracciato previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Tipologie di rimborsi deducibili nel comma 5-bis:

- **vitto**: ristoranti, bar, servizi di somministrazione alimenti e bevande, purché la spesa sia pagata in modo tracciabile
- **alloggio**: spese per alberghi, residence, sistemazioni

temporanee, sempre tramite sistema di pagamento tracciato

- **viaggio**: biglietti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e noleggi auto effettuati con pagamento elettronico
- **trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea**: rimborsi per taxi, NCC e simili, come stabilito dalla Legge n. 21/1992, se il pagamento è tracciato.

Condizioni di deducibilità – Tali spese sono **deducibili** solo se documentate e se il pagamento avviene tramite:

- versamento bancario
- versamento postale
- altri metodi di pagamento elettronico (carta di credito, bancomat, sistemi digitali conformi).

La *ratio* della norma va ricercata nell'intento di prevenire abusi e creare maggiore trasparenza nella deduzione dei rimborsi spese per lavori autonomi e trasferte e uniformare il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi nei confronti dei committenti e dei professionisti.□

Questa disciplina si applica a tutti i casi previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo, con effetto sia per i **lavoratori autonomi** sia per i **committenti**, ogni volta che si effettuano rimborsi su base analitica delle spese indicate.□

La dottrina prevalente, coerentemente con un'**interpretazione letterale e sistematica del TUIR**, ritiene che le disposizioni "**esterne**" all'art. 66 non possano applicarsi alle imprese semplificate salvo specifico rinvio.

L'ipotesi è che si tratti di una "svista" legislativa: l'omissione del rinvio potrebbe derivare da un difetto di coordinamento normativo, frequente nei testi di aggiornamento non organici. In assenza di una modifica testuale o di chiarimenti ufficiali, l'interpretazione prudentiale porta quindi a **escludere l'applicabilità del comma 5-bis alle imprese in contabilità semplificata**.

Alla luce del quadro normativo attuale, si ritiene che il

nuovo comma 5-bis non trovi applicazione per le imprese minori in contabilità semplificata. Solo un intervento successivo – legislativo o interpretativo – potrà chiarire definitivamente la portata della norma ed evitare future incertezze operative.

(MF/ms)

Contratti di locazione: chiarimenti sulle sanzioni in caso di tardiva registrazione

Con la **risoluzione n. 56/E** del 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di **sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani pluriennali**, ai sensi dell'art. 69, **Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR)**, approvato con D.P.R. n. 131/1986, allineandosi all'orientamento ormai consolidato della **giurisprudenza di legittimità**, che ha ridefinito il criterio di **commisurazione della sanzione**.

L'art. 69, TUR, prevede una sanzione amministrativa **pari al 120% dell'imposta dovuta**, con un minimo di 250 euro, in caso di omessa registrazione, **ridotta al 45%, con un minimo di 150 euro**, se la registrazione avviene con un ritardo **non superiore a 30 giorni**.

Per i **contratti pluriennali**, l'art. 17, TUR, consente **2 modalità alternative di versamento** dell'imposta di registro:

- **annuale**, sul canone relativo a ciascun anno;
- **in unica soluzione**, sull'ammontare complessivo dei

corrispettivi pattuiti per l'intera durata contrattuale.

Proprio questa duplice possibilità ha generato, negli anni, dubbi applicativi in merito all'applicazione della sanzione; ossia, se il contribuente ha scelto il pagamento annuale, **la sanzione deve essere calcolata sull'imposta dovuta per l'intera durata del contratto** oppure solo su quella **relativa alla prima annualità?**

A partire dal 2022, numerose pronunce della Corte di cassazione hanno affrontato la questione, fino a consolidare, nel 2024, un orientamento univoco. Le sentenze n. **1981**, n. **2357**, n. **2585**, n. **2606**, n. **10504** e n. **17657** del 2024 hanno stabilito che **la sanzione per tardiva registrazione deve essere commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità**, quando il contribuente **abbia optato per il pagamento rateizzato anno per anno.**

La Suprema Corte ha evidenziato che l'imposta di registro sui contratti di locazione conserva **natura annuale**, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con l'**ordinanza n. 461/2006.**

Il pagamento in unica soluzione, introdotto dalla Legge n. 449/1997, costituisce **solo una facoltà** concessa al contribuente e **non incide sulla struttura del tributo.**

Pertanto, la sanzione deve mantenere **proporzionalità rispetto all'illecito commesso**: se la violazione riguarda la **mancata o tardiva registrazione** riferita alla **prima annualità**, **non può essere commisurata a importi che comprendono canoni futuri non ancora esigibili.**

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che un'interpretazione diversa, che penalizzerebbe chi sceglie il pagamento annuale rispetto a chi versa in un'unica soluzione, sarebbe **in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.** Nella **risoluzione n. 56/E/2025**, l'Agenzia fa proprie le conclusioni dei giudici di legittimità, **superando parzialmente quanto affermato nella**

circolare n. 26/E/2011.

Quest'ultima, infatti, riteneva che **la sanzione dovesse essere sempre calcolata sull'imposta dovuta per l'intera durata del contratto**, indipendentemente dalla modalità di versamento scelta.

Ora, invece, l'Amministrazione riconosce che:

- se il contribuente ha scelto il pagamento **annuale**, la sanzione ex **art. 69, TUR**, deve essere commisurata all'imposta calcolata **sul canone della prima annualità**;
 - per le **annualità successive**, in caso di ritardato versamento, si applica la **sanzione per tardivo pagamento** di cui all'**art. 13, D.Lgs. n. 471/1997**;
- resta ferma la possibilità di avvalersi del **ravvedimento operoso**, ai sensi dell'**art. 13, D.Lgs. n. 472/1997**.

Gli uffici territoriali sono, quindi, invitati a **riesaminare i procedimenti pendenti**, anche in sede contenziosa, adeguandosi ai nuovi criteri.

La risoluzione precisa, inoltre, che, nei casi in cui il contratto sia soggetto a **cedolare secca**, la tardiva registrazione comporta l'applicazione della **sanzione in misura fissa** prevista dall'**art. 69 pari a 150 euro**, per **tardiva registrazione**, o **250 euro**, per **omessa registrazione**, anche se non è dovuta l'imposta di registro.

(MF/ms)

Mase: effetti della nuova

classificazione Ateco 2025

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell'Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell'entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l'obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell'accesso all'agevolazione.

Il Mase, al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l'aggiornamento normativo nell'ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che "il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l'eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l'approccio corretto è quello di seguire un'analisi basata sulla descrizione dell'attività sostanziale. In altri termini, **l'attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione**".

A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza riportata in allegato (Allegato A).

Pertanto, ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo "Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento", il codice dell'attività economica effettivamente svolta, come riportato nel "Modello IVA 2025 - periodo d'imposta 2024".

Il requisito d'accesso sarà verificato in relazione al citato

Allegato A.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[10936_N.L.41_-_Allegato_A.pdf](#)

[Download](#)

Strumenti del progetto RE-FIL EC02: presentazione 19 novembre 2025 a Como

Si segnala un evento camerale di presentazione degli strumenti di sostenibilità scaturiti dal progetto REFILEC02, coordinato dalla camera di commercio, che ha coinvolto diverse imprese lariane.

Il Progetto RE-FIL EC02, nell'ambito delle attività del Progetto SMART e della Rete Lariana per la Transizione Sostenibile, ha individuato strategie di circolarità per la decarbonizzazione, la produzione e il consumo sostenibili e la transizione alle energie verdi.

Evento di presentazione e condivisione degli strumenti e dei risultati:

Mercoledì 19 novembre alle ore 15:00

presso la sede comasca della Camera di Commercio di Como-Lecco (Via Parini 16, Como).

L'evento vuole valorizzare e consolidare il lavoro dalle imprese partecipanti che hanno contribuito in maniera fattiva alla realizzazione di tali strumenti, che ora sono a disposizione di tutti.

Per iscriversi, visitare il sito camerale al seguente [link](#)

(SN/am)

[10928_2025_Evento_RE-FIL_mer_19_nov_2025_Como.pdf](#)
[Download](#)

Break formativi: risorse da Opnm

Si ricorda che restano a disposizione fino alla fine dell'anno le risorse di OPNM Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici, destinate a coprire i costi di realizzazione dei Break Formativi.

Sulla [pagina del sito Opnm](#) si trova il bando 2025.

I break non hanno valenza come formazione obbligatoria ma si configurano come "aggiuntivi" e coinvolgono personale aziendale come Rspg – preposto – Rls o Rlst nel ruolo di formatore (senza le qualifiche previste dal decreto 6 marzo 2013 per i docenti-formatori).

Per dettagli su cosa si intende con **break formativo**, si rimanda alla precedente [circolare Confapi n.122 di febbraio 2025](#) sullo stesso tema.

Confapi Lecco Sondrio intende supportare coloro che volessero sperimentare questa modalità di "formazione sul campo" sia dal punto di vista della progettazione e realizzazione, sia da quello della domanda di rimborso.

Se siete interessati, chiamate 0341.282822 o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

Le domande di rimborso dovranno essere presentate attraverso l'accesso all'Area Riservata EBM.

(SN/am)